



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 177 CSAT 10  
DEL 29 NOVEMBRE 2016**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 29 novembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento n.38/A**

U.S.D. LA MERIDIANA (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Allievi Regionali Girone "F" Gara La Meridiana/Etna Calcio 2011 del 16/10/2016 – C.U. n.139/44 sgs del 09/11/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. La Meridiana impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi: a) Che il G.S.T. non poteva disapplicare la disposizione dalla Delegazione Provinciale di Catania che espressamente aveva statuito che le sanzioni venivano scontate in deroga a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 C.G.S. sia perché tale Delegazione aveva piena competenza ad adottare tale disposizione, sia perché quanto disposto non risulta essere stato impugnato dal Presidente Federale nei termini statutari; b) Che è erroneo riferirsi all'art. 22 comma 4 C.G.S. perché esso concerne gare ufficiali già "omologate" e che non siano state successivamente annullate ("punto focale della norma"), intendendosi che "è la squadra invalidata non i risultati acquisiti"; c) Che il G.S.T. avrebbe fatto riferimento "non condivisibile" ad una sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, trattandosi di un Organo non più operante, senza tenere conto che la stessa F.I.G.C. nel costituirsi nel relativo giudizio si era opposta facendo rilevare la correttezza delle decisioni assunte in precedenza dagli Organi preposti; c) Che il G.S.T. non avrebbe tenuto conto del dettato dell'art. 45 comma 1 del C.G.S. che deroga al disposto dell'art. 22 comma 4 del C.G.S., avendo il calciatore sig. Giuseppe Rinaudo scontato regolarmente la squalifica già nella stagione sportiva 2015/2016.

Per tutto quanto sopra l'appellante chiede che questa Corte, in riforma della impugnata decisione, ristabilisca il risultato conseguito in campo.

Quanto sopra è stato ribadito in sede di comparizione dal difensore della Società, avendone quest'ultima fatta tempestiva richiesta.

Nulla è pervenuto dalla consorella Etna Calcio 2011.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, rileva che il gravame è palesemente infondato.

Infatti, secondo quanto più volte è stato ribadito da questa Corte Sportiva, una squalifica è regolarmente scontata, ex art. 22 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Ragion per cui non si hanno per scontate regolarmente le squalifiche qualora la gara, pur essendo ufficiale, non produca effetti validi ai fini della classifica, mancando (secondo quanto stabilito dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.) il c.d. rischio sportivo, considerandosi la gara stessa alla stregua di un'amichevole.

Peraltro non risultano di alcun pregio le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della propria tesi difensiva.

Infatti è di palmare evidenza che la Delegazione Provinciale non ha e non aveva alcun potere di modificare e/o derogare le norme del C.G.S., potere questo che è di esclusiva competenza del Consiglio Federale ed entro certi limiti del Presidente Federale (abbreviazione dei termini), per cui il provvedimento assunto (ancorché non impugnato) è assolutamente abnorme, con la conseguenza che gli Organi di Giustizia Sportiva, così

come gli Organi della Giustizia Statuale, hanno il dovere-potere di disapplicarlo, assunto com'è, nel caso in specie, da un Organo privo dei relativi poteri.

Così come appare di nessun pregio sostenere che non possono essere prese in considerazione le decisioni assunte dall'Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I., in quanto trattasi di un organo che è stato da un lato soppresso ed ancora, per altro verso, perché i difensori della F.I.G.C. nel costituirsi nel giudizio si opposero alle tesi degli istanti, sostenendo la correttezza della decisione assunta dalla Corte Federale, invero poi riformata.

Sul punto giova ricordare che nel previgente ordinamento che strutturava la Giustizia Sportiva nel suo complesso, così come nell'attuale, il C.O.N.I., attraverso le sue strutture giurisdizionali, si pone al vertice della Giustizia Sportiva le cui decisioni (dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. prima e della Commissione di Garanzia oggi) non solo spiegano pieno effetto nell'ordinamento federale, ma hanno anche valore nomofilattico.

Principi questi riconosciuti dal comma 2 dell'art. 1 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, il quale espressamente stabiliva che l'Alta Corte costituisce l'ultimo grado della Giustizia Sportiva mentre, per il successivo comma 3, le controversie dovevano avere, per essere ammissibili, notevole rilevanza in ragione delle questioni di fatto e di diritto e per le quali erano già stati esperiti tutti i rimedi o i ricorsi previsti dalla giustizia federale.

Ciò vale anche per la personale lettura del comma 1 dell'art. 45 del C.G.S., il quale se correttamente letto non deroga, come sostiene la reclamante, al disposto dell'art. 22 comma 4 del C.G.S. ma al contrario ne ribadisce il principio con la conseguenza che non avendo, il calciatore sig. Rinaudo, scontato regolarmente la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catania nella scorsa stagione 2015/2016, lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe. Ragion per cui va confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 65,00) non versata.

#### **Procedimento n. 40/A**

C.S.D. ACICATENA CALCIO 1973 (CT) Avverso squalifica fino al 31/12/2020 a carico del calciatore Di Bella Santo – Campionato Allievi Provinciali Gara Pianeta Catania/Acicatena Calcio 1973 del 14/11/2016 - C.U. n. 19 del 16/11/2016 della Delegazione di Catania.

Con rituale e tempestivo gravame la C.S.D. Acicatena Calcio 1973 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore è ingiusta in relazione a quanto effettivamente accaduto, non avendo, peraltro, considerato che questi, successivamente all'episodio descritto dall'arbitro, non ha posto in essere alcun altro comportamento sanzionabile.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che all'11° del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della società Pianeta Catania, l'arbitro veniva attorniato da numerosi calciatori dell'Acicatena Calcio 1973 ed in particolare il n°4 sig. Santo Di Bella lo "caricava" dandogli una forte spallata ed una forte gomitata al centro dello sterno causandogli forte dolore tant'è che subito dopo la notifica dell'espulsione il direttore di gara era costretto ad interrompere definitivamente l'incontro. Una volta lasciato il terreno di gioco l'arbitro, a causa del persistente dolore, si recava al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Acireale da dove veniva dimesso con una prognosi di giorni 3 s.c.

In ragione di quanto sopra, questa Corte ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione a carico del sig. Di Bella Santo, così come da dispositivo.

A tal fine bisogna tenere conto che l'azione è avvenuta in unico ed isolato contesto seppure abbia determinato del dolore ed un trauma di lieve entità, così come deve tenersi conto della giovane età dell'atleta.

Si ritiene ancora, in applicazione dell'articolo 16 comma 4 del C.G.S., che alla rideterminazione in termini riduttivi della sanzione debba comunque conseguire, come da dispositivo, una prescrizione diretta ad affermare il rispetto dei valori sportivi ed a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31 dicembre 2018 la squalifica a carico del calciatore sig. Di Bella Santo.

Visto l'articolo 16 comma 4 del C.G.S., dispone che il Sig. Di Bella Santo frequenti entro il 31/12/2017 un corso arbitri tenuto dalla sezione AIA di Catania o dalla sezione AIA di Acireale, a scelta del predetto calciatore in relazione alla vicinorietà territoriale al suo luogo di residenza, le quali dovranno certificare l'assidua e proficua partecipazione al corso. Detta certificazione dovrà pervenire a questa Corte Sportiva entro il 31/01/2018.

Si avverte il sig. Di Bella Santo che il mancato adempimento al predetto obbligo comporterà il suo deferimento alla Procura Federale per le ulteriori sanzioni a suo carico.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Per quanto di competenza, manda la presente decisione al CRA Sicilia ed alle sezioni AIA di Catania ed Acireale.

#### **Procedimento n. 42/A**

A.D.P. ARGYRIUM avverso la squalifica per 6 gare a carico del calciatore Ingarao Fabrizio - Campionato di serie C1 calcio a 5 – Gara Argyrium/Mascalucia del 12.11.2016 – C.U. n.153 del 16.11.2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.D.P. Argyrium impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo, sostenendo la assoluta improbabilità di un comportamento aggressivo, offensivo e minaccioso, posto in essere dall'Ingarao nei confronti dell'ufficiale di gara, considerato che a fine partita il calciatore nel rientrare verso gli spogliatoi precedeva gli arbitri e, di contro, la plausibilità che gesti poco ortodossi siano invece stati compiuti da altro calciatore. L'arbitro quindi per mero errore materiale avrebbe indicato sul referto, quale autore del fatto, l'Ingarao compreso nella distinta di gara con il n.27 piuttosto che Capuano Giuseppe, portante il n.26. Quest'ultimo peraltro si sarebbe pentito di quanto commesso e se ne sarebbe scusato con il proprio presidente. Viene chiesta comunque la riduzione della sanzione.

La Corte Sportiva Territoriale, letto il referto di gara che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fa "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che l'Ingarao all'interno degli spogliatoi aveva minacciato di aggredirlo urlando frasi ingiuriose e minacciose prima di essere allontanato da alcuni compagni di squadra.

Ciò posto, va osservato, in primo luogo, che nessun elemento probatorio, valido ai sensi della normativa procedurale, è stato offerto dal reclamante. Non appare risolutiva neppure la ricostruzione del fatto prospettata in chiave difensiva, perché teoricamente l'Ingarao, pur se precedendo l'arbitro nel dirigersi verso gli spogliatoi, ha ben potuto fermarsi ed in preda all'ira, presente anche in alcuni sostenitori che urlando invettive cercavano di entrare anch'essi negli spogliatoi, tenere il comportamento ascrittogli. Scarsamente verosimile

infine appare un errore materiale dell'arbitro fra il n.27 ed il n.26, essendo i due numeri ben diversi fra loro.

Il gravame peraltro merita parziale accoglimento nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto che la condotta si è svolta in unico contesto e non ha avuto alcuna conseguenza.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in 4 (quattro) giornate di gara la squalifica del calciatore, Ingarao Fabrizio.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

#### **Procedimento n.44/A**

A.S.D. MILAZZO ACCADEMY S. PIETRO (ME) Avverso inibizione fino al 15/12/2016 del sig. Nastasi Giuseppe - Campionato 2^ Cat. Girone "D" Gara Milazzo Accademy S. Pietro/Real Meri del 19/11/2016 - C.U. n.166 del 23/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Milazzo Accademy S. Pietro impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il proprio tesserato non era presente alla gara trovandosi, di contro, al proprio posto di lavoro per cui chiede la revoca della sanzione inflitta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la sanzione inflitta al sig. Giuseppe Nastasi è inferiore ad un mese per cui il gravame risulta essere inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. con conseguente preclusione di ogni e qualsiasi esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

#### **Procedimento n.45/A**

A.S.D. ALTOFONTE F.C. (PA) Avverso inibizione fino al 15/01/2017 del sig. Taibbi Mario, avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Tropia Francesco ed avverso squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Omolade Oluwashegun Akeen - Campionato 1^ Cat. Girone "A" gara Nuova Sportiva del Golfo/Altofonte del 20/11/2016 - C.U. n.166 del 23/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Altofonte F.C. impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni inflitte risultano incongrue in relazione a quanto effettivamente posto in essere dai propri tesserati per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame relativo alla squalifica del sig. Omolade Oluwashegun Akeen è inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S. con conseguente preclusione di ogni e qualsiasi esame del merito.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 40' del 2° t. veniva allontanato il sig. Mario Taibbi, allenatore della Soc. A.S.D. Altofonte, perché a seguito di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara entrava sul terreno di gioco assumendo nei confronti di quest'ultimo un comportamento dal sicuro tenore oltraggioso. Al termine della gara il medesimo allenatore entrava ancora una volta sul terreno di gioco ed assumeva ancora una volta un comportamento oltraggioso nei confronti del direttore di gara ostacolandone, peraltro, il rientro nello spogliatoio tant'è che lo stesso doveva essere allontanato dal servizio d'ordine predisposto dalla società ospitante.

Sempre al termine della gara il sig. Francesco Tropia n.8 della Soc. Altofonte si avvicinava al direttore di gara assumendo un comportamento gravemente oltraggioso e minaccioso. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento atteso che le sanzioni così come inflitte sono congrue e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione ai reiterati comportamenti antiregolamentari posti in essere dai predetti tesserati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

**Procedimento n.46/A**

U.S.D. EMPEDOCLINA (AG) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Gianluca Scuderi - Campionato 1^ Cat. Girone "A" Gara Calcio Ribera 1954/Empedoclina del 20/11/2016 - C.U. n.166 del 23/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'USD Empedoclina impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta risulta incongrua in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 48' del 2° t. il sig. Gianluca Scuderi n.8 della Soc. U.S.D. Empedoclina è stato espulso perché a seguito di una decisione tecnica si avvicinava al direttore di gara proferendogli delle frasi dall'evidente tenore irriguardoso. Una volta notificata l'espulsione il predetto calciatore si scagliava contro i tifosi provando la loro reazione con conseguente rissa a fine gara.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento atteso che la sanzione così come inflitta è congrua in relazione ai plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto tesserato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/11/2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**